

BGE 42 II 505

Bundesgericht (BGE), 1916-01-01, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_42_II_505

FR: ATF 42 II 505

IT: DTF 42 II 505

Volltext

501 Obligationenr.echt. N° 76. brochen hätte, nicht· aber, wenn die Erwartungen • .die der Beklagte an die Schenkung knüpfte, sich nicht· E'Z,.. füllen. .: 2. - Wenn aber auch angenommen werden wollte, es liege eine Schenkung mit der Auflage an die Klägerin vor, die schwachsinnige Tochter des Beklagten zu pflegen...: so müsste der Rückforderungsanspruch des Beklagten doch aus den von der Vorinstanz genannten Gründen abgewiesen werden. Diese Auflage konnte nur den Sinn haben, dass die Klägerin in ihrer Eigenschaft als Ehe . . fra u des Beklagten, neben ihm und nicht etwa an seiner Stelle, diese Pflege auszuüben habe. Die Erfüllung dieser Auflage ist nun allerdings durch die Scheidung der Ehe der Parteien unmöglich geworden. Gemäss Art. 249 Ziff. 3 OR genügt jedoch die Tatsache allein, dass eine Auflage nicht erfüllt wird, nicht zum Widerruf der Sehens· kUllg, sondern es muss sich dabei um eine ungerecht., f t~ l' t i g t e Nichterfüllung handeln, was hier nicht der Fall ist. Zwar beruht die Scheidung zunächst auf dem freien 'Villensentschluss der Klägerin d. h. auf dem Von ihr. gestellten Scheidungsbegehren. Allein nach dem rechtskräftigen Scheidungsurteil der ersten Instanz· ist der B e k l a g t e als der al~ der Zerrüttung der Ehe schul- dige Teil erklärt und die Scheidung bezw. die Unmög": ichtigkeit der Erfüllung der Auflage durch .die Klägerin daher von ihm und nicht von der Klägerin schuldhafter .. weise herbeigeführt worden. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichts des Kantons Solothurn vom 24. Mai 1916 bestätigt. Obligationenrecht. N° 77. 77~ Sentenza 18 ottobre 1916 della Ila sezione civile nella causa Akkumulatorenfabrik Oerlikon . contra Massa. Rabbi. :accordo deHc parti sul valore deI litigio c sua influenza süW appellabilita della causa. '- La stipulazione di otibli~ gazione cambiaria non c per se stessa produttiva di novazione .. - Di fronte aregolare iscrizione a pubblico registro il credito iscritto cd il diritto di pegno debbono ritenersi validi fino a prova del contrario. - Art. :9, al. 2 OG; 116 CO; 9 e n:n ces. .{. -- Per garantire uu debito di 22000 fr. verso diversi ereditari. Roberto Rabbi in Lugano costituiva ipotec~ sui suoi stabili, impianti elettrici ed accessori siti in Isona l' Medeglia con brevetto notarile del 25 ottobre 1912 nel quäle sono indieati i creditori nominativamente eoll'am~ montare delloro credito. Il debito (prestito) fu diviso iu ubligazioni parziali nominative di 500 fr. al 4% % ehe il debitore rimise ai suoi creditori in proporzione deI loro :IVt~re : l' Akkul l ulatorenfabrik ne ricevette dodici (N° 21- :~2), corrispOllidenti a 6000 fr. L'iscrizione deI' ipoteca l'blfe luogo il 15 novembre 1912 : essa porta sul capitale l'omplessivo di 22000 fr. e nOll fa menzione di interessL i Jn impiegato della Akkumulatorenfabrik. certo Dressel. assunto come teste, ebbe H dichiarare ehe il credito dell'at- trjt~e. I)reesistente aU'emissione dei titoli. era in origine di :-)900 fr. per il quale il debitore aveva rilasciato delle eümbiali ehe, insolute, venivano poi rillilovate a sca- denza. Al 28 llovenbre 1913 il debito Rabbi era ridotto a 3000 fr. per la qual somma il debitore rinnovo uua cam- hiale a tre mesi (28 febbraio 1914), ehe poi cadde in pro- ksto per maneallza di pagamento. Per questo importo awndo la creditrice

escusso il debitore in via ordinaria di pignoramento, questi, COll leUere dei 29 aprile edel 25-maggio 1914 si lagnavadi questo modo di procedere~ preteridendo ehe Ia creditriee possedesse garanzia ipote-:- caria per tutto l'importo di 6000 fr. 506 Obügationenreeht. NO 77. B. - Nel settembre 1914 intervenne il fallimento der debitore e l'Akkumulatorenfabrik, ehe nell'esecu:ziolle aveva ottenuto un certificato di earenza di ben i a mente dell'art. 115 LEF, insinuava il credito di 3000 fr. cogli interessi al 6 % dal 28 febbraio 1914 al giorno dei fallimento e 77 fr. per spese di esecuzione, e reclamava collocazione in sede ipotecaria, facendo capo all'effetto cambiario e ad un estratto deI registro ipotecario COll- cernente l'iscrizione deI 15 novembre 1912. L'aIll- ministrazione deI fallimento ammetteva il credito solo in V classe, contestando ehe Iosse assistito da pegno ipotecario. Donde la petizione 6 giugno 1915 coUa quale l'attriie domandava ehe la cOllvenuta Amminis- trazione dei fallimento Rabbi avesse a colloeare il suo credito in alltielasse siccome garantito da ipoteca c, subordinatamente, che le venisse concesso congruo ter- mine per iniziare Ia procedura di ammortamento delle obbligazioni parziali summentovate, gifl in suo possesso, e ehe essa diehiarava di avere smarrite. C. -- Con sentenza deI 19 maggio 1916 il Tribunale di Appello deI Cantolle Tieino respingeva)a petizione, in sostanza per il motivo ehe l'attriie non ha fornito la proya ehe l'ipoteea eostituita a garantiä di uu eredito eomples- sivo di 22000 fr. assistesse anche il credito di 3000 fr. , derivante dalla eambialc. D. - Da questa sentella l:attriie si appella al Tribu- --nale federale con appellazione motivata deI 15luglio 1 ~16. La eonvenuta propone il rigetto deI rimedio. 11 Tribunale federale cOllsidemndo in diritto: 1. - L'appellante sostiene la competellza deI Tribu- nale federale asserendo ehe il valore della causa superi 2000 fr. essendo il valore deI pegno in litigio di gran lunga superiore a questa somma. La eonveuta llonha conte~ tato questa asserzione, ne la eompetenza di questa Corte. Essendo eosi le parti d'aecordo eh i estenda anche agli interccsi vantati dall'attrice, l'importo dei quali nOll fu contestnto. Il dubbio sorge daHa c.ireostanza ehe l'i~cri.l ziotlc ipoteearia sulla qualc si basalto i diriU i di pegnu dell'aUricc, non porta ehe snl eapitalc t' non indica se t'SSO dovesse esserc fmUHero, ~on occo l'rc tnLtavia risolverc (LUCSUI delieala quc~ hone (vedi art. 937 l~ 818 ces t' cOllferenzc deI professori- HtJBEH sui diritti rt'ali p. 61) poiche e pacifio in atti eht; l'ipoteca in favore dcII'attricc ganmtivu Ult credito di 6000 Ir.; questa somlllU C IUllgi dall'esserc raggiunta. anehc tCllcndo <:alcolo dcglt interessi inshlllati nel falli~ mt~nto Rabbi: prnlIUilt'ia: L' appellaziout' c accolta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.